

STATUTO C.R.A.L.

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PERUGIA

ART.1 – COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione tra i dipendenti del Comune di Perugia senza scopo di lucro, denominata C.R.A.L.: Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dipendenti del Comune di Perugia.

L'Associazione ha la propria sede in Perugia, Palazzo dei Priori 1.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire iniziative, di svolgere la propria opera con il presupposto fondamentale della solidarietà e del pluralismo; è retta da principi di partecipazione ai bisogni dei soci particolarmente per quanto attiene attività culturali, turistiche, ricreative, motorie, formative, sportive, assistenziali.

L'Associazione può partecipare ad iniziative dell'associazionismo e promuoverle direttamente o con altri circoli e associazioni.

Il presente Statuto regola la vita dell'Associazione; per tutto quanto da esso non previsto, si rinvia all'Art. 18 della costituzione, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile in materia di associazioni, alla l. 300/1970 statuto dei lavoratori, nonché al disposto della Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo di tutti i lavoratori dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza del Comune di Perugia, dei loro familiari, nonché di tutti i cittadini che, riconoscendone finalità e Statuto, vi si associno liberamente. Lavoratori dipendenti in servizio attivo e in quiescenza e soci aggregati costituiscono la base sociale dell'Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente; non persegue finalità politiche; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci.

Le attività promosse ed organizzate dall' Associazione sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente

I compiti e le attribuzioni degli ambiti di responsabilità sono approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente.

L'Associazione può, su delibera del consiglio, operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo, con gli enti turistici e con le associazioni cooperative.

Art. 4 – I SOCI

I Soci si distinguono, al fine dell'individuazione del titolo e delle norme di partecipazione alla vita associativa, in:

- Soci Effettivi: sono soci effettivi i dipendenti, in servizio o in pensione, del Comune di Perugia.

- Soci Aggregati: sono soci aggregati coloro che non appartengono alle condizioni di cui al punto precedente.

- Soci Onorari che verranno individuati dal Consiglio Direttivo per particolari impegni profusi a beneficio dell'Associazione

La qualifica di Socio Effettivo si ottiene mediante presentazione di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo del CRAL.

La qualifica di Socio Aggregato si ottiene mediante presentazione di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo del Cral, su proposta di almeno uno dei soci effettivi.

L'iscrizione del Socio Aggregato è ad personam e lo stesso è tenuto al versamento delle quote sociale riferite all'intero anno in forma anticipata, contemporaneamente al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione dopo aver verificato che il numero complessivo dei Soci Aggregati non superi il 40% di tutti i soci.

Per tutti i richiedenti l'iscrizione s'intende accettata dal momento del rilascio della tessera, salvo contraria determinazione del Consiglio Direttivo da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'iscrizione diventa operante dalla registrazione nel libro dei soci e dall'assegnazione del numero di tessera progressivo.

Il socio si impegna al pagamento della quota associativa ed al rispetto delle norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'eventuale diniego all'iscrizione, espresso da parte del Consiglio Direttivo, deve essere notificato all'interessato, che può presentare ricorso all'Assemblea Generale, entro un mese dalla notifica del provvedimento.

L'Assemblea generale decide sul ricorso, nella sua prima riunione ordinaria o straordinaria, in via definitiva ed inappellabile.

Il pagamento della quota associativa annuale, quando non effettuato con ritenuta mensile sullo stipendio, modalità riservata ai Soci effettivi in servizio a tempo indeterminato, deve essere effettuato in unica soluzione

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e all'Amministrazione.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso della quota pagata.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal mese successivo a quello in cui la stessa è stata presentata.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso a causa del mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalità dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere al Collego dei Proviviri, che decide nella sua prima seduta entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso dei soci, o in caso di espulsione o comunque in ogni caso in cui i soci abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi altro motivo, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci effettivi, i loro familiari ed i soci aggregati hanno diritto e priorità rispetto ai non iscritti di partecipare a tutte le iniziative ed agevolazioni proposte dall'Associazione, o da altri organismi ai quali la stessa è associata.

Sono considerati familiari dei Soci i parenti fino al 2° grado, i coniugi ed i conviventi del socio.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci regolarmente iscritti, da almeno 30 giorni all'Associazione ed è convocata nella sede sociale o nel luogo che sarà di volta in volta indicato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria verrà convocata almeno una volta l'anno tra il 15 ed il 30 (trenta) aprile.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera o e-mail inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso della convocazione sarà affisso nella bacheca della sede sociale e pubblicato nel sito internet dell'Associazione con le stesse modalità.

L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente e un Segretario, quest'ultimo ai fini della verbalizzazione dello svolgimento della assemblea e delle eventuali delibere dalla stessa adottate.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà avvenire un'ora dopo la prima.

Le votazioni dell'assemblea potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione della maggioranza semplice dei presenti.

Per eleggere le cariche sociali si procede unicamente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria:

- si provvede all'approvazione del bilancio annuale;
- si delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame;
- si convocano le elezioni per il rinnovo delle cariche, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale adottato per lo svolgimento delle elezioni;
- si delibera l'elezione della Commissione Elettorale formata da almeno tre membri (comunque in numero dispari) preposti alla formazione delle liste elettorali necessarie alle votazioni delle cariche ed alla gestione del processo elettorale.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario del CRAL e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea unitamente al segretario verbalizzante.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste dall'art. 6 e delibera:

- l'approvazione dello Statuto e le sue eventuali modifiche;
- L'approvazione o meno delle proposte del Collegio dei Proviviri
- l'approvazione dei regolamenti;
- le modifiche transitorie alla composizione degli organi statutari, in presenza di esigenze e motivi eccezionali;
- lo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione;
- la nomina dei liquidatori con l'attribuzione dei relativi poteri;
- la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal:

- Consiglio Direttivo;
- 1/5 del corpo sociale;
- Collegio dei revisori dei conti, qualora ritenuto necessario.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza del 50% dei soci iscritti, in prima convocazione, e con quella dei due terzi dei presenti, in seconda convocazione.

Per quanto riguarda le modalità di carattere generale si fa riferimento alle disposizioni previste per l'Assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria sarà presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario del CRAL e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea unitamente al segretario verbalizzante

ART. 8 – DELEGHE

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto a un voto, fatto salvo quanto disposto dal comma successivo.

Egli può rappresentare mediante delega scritta tre soci. La delega deve essere depositata presso la Presidenza della Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 membri, è eletto dai soci; eventuali cambiamenti nella composizione numerica del Consiglio Direttivo sono deliberati dall'Assemblea dei soci.

Esso dura in carica tre anni; in caso di dimissioni o revoca di un consigliere, lo stesso verrà sostituito dal primo nominativo dei non eletti della lista di appartenenza e rimarrà in carica per tutta la durata del Consiglio.

Se si dimette contemporaneamente 1/3 del Consiglio Direttivo si torna alle elezioni e gli altri organi rimangono in carica fino all'adempimento delle loro funzioni in ambito elettorale

Il regolamento elettorale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Sociale può prevedere collegi riservati ai soci pensionati ed aggregati al fine di garantirne comunque una rappresentanza.

Tale carica può essere ricoperta solo da soci che hanno un'anzianità minima di un anno d'appartenenza all'associazione alla data di indizione delle elezioni da parte dell'assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente.

Il Presidente, dopo le opportune consultazioni, propone al Consiglio Direttivo la nomina del vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario; essi formano l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce i compiti e le responsabilità di ciascun membro, in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esigenza fondamentale di applicare e gestire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di garantire la necessaria collegialità alla vita sociale.

Il Consiglio direttivo, per compiti operativi nei settori, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi della attività volontaria di cittadini anche non dipendenti che sono in possesso di specifiche competenze per contribuire alla realizzazione di programmi particolari.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di studio da esso nominate.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato automaticamente decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno 5 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei propri membri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le sedute del Consiglio Direttivo, per essere valide dovranno svolgersi alla presenza della metà più uno dei propri membri, fra cui il Presidente; le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente con delega del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- formula programmi di attività sociali previsti dallo Statuto;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- elabora il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- stabilisce l'importo delle quote di adesione annuale;
- sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame di tutta la documentazione contabile;
- decide le forme di partecipazione dell'Associazione, delle attività organizzate all'esterno e l'apertura delle proprie attività alle singole forze sociali e ai singoli cittadini;

Il Consiglio Direttivo deve tenere un verbale delle sedute, che letto ed approvato viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

ART. 10 – IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza viene sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il segretario provvede al disbrigo della corrispondenza, compila il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e conserva tutti gli atti ed i documenti riguardanti l'attività dell'Associazione; il segretario o un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente provvede alla compilazione del registro dei Soci e ne cura il suo aggiornamento.

Il Tesoriere provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili, alla tenuta degli ordinativi dei pagamenti e delle riscossioni ed ogni altro documento contabile prescritto dalle vigenti norme legislative; provvede inoltre alla compilazione materiale del Bilancio di Previsione ed alla stesura del consuntivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che saranno effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere stesso, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli detiene i blocchetti dei pagamenti.

Presidente e tesoriere hanno la responsabilità in solido per quanto attiene loro

ART.11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai soci, si compone di 3 (tre) membri, dura in carica 3 (tre) anni.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.

Il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato da apposito regolamento.

E' tenuto a verbalizzare le proprie riunioni.

Esso ha il compito di:

- verificare ogni tre mesi la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- di esaminare e controllare il bilancio preventivo e controllare il conto consuntivo, verificando la corrispondenza con le scritture contabili, redigendo una relazione di presentazione dello stesso per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
- di adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente.

ART.12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dai soci, si compone di 3 (tre) membri, dura in carica 3 (tre) anni ed è garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni; il Collegio è tenuto a verbalizzare le proprie riunioni.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza a decidere degli eventuali contrasti fra i soci ed è competente a decidere sui ricorsi di Soci espulsi dal CRAL.

Qualunque socio è eleggibile.

ART. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le funzioni dei componenti degli organi sociali sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese per compiti non inerenti le cariche sociali ricoperte, dovranno essere regolamentati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ART.14- PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote associative ed altri contributi versati dai soci, dipendenti ed ex dipendenti e soci aggregati;
- contributi privati o pubblici;
- donazioni, lasciti, elargizioni, sia di persone che enti pubblici o privati;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Art.15 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere compila il Bilancio consuntivo per l'anno precedente e quello preventivo dell'anno corrente con annessa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che deve essere presentato all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo forma e propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo insieme alla relazione di presentazione elaborata dal Collegio dei Revisori dei Conti, concernente gli indirizzi ed il finanziamento della complessiva attività dell'Associazione.

ART. 16 – REGOLAMENTI

Il funzionamento dell'associazione è disciplinato da specifici regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e visionabili nella pagina web dell'associazione.

ART.17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci iscritti. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad un organismo operante senza fini di lucro, nel settore del tempo libero, cultura, ricreazione, sport e mutualistico, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - AFFILIAZIONE DI ALTRI C.R.A.L.

L'Associazione può accogliere la richiesta di federazione proveniente da altri C.R.A.L. delle Autonomie Locali dell'Umbria. L'affiliazione avviene tramite sottoscrizione da parte dei Legali Rappresentanti di un Protocollo d'Intesa.

ART. 19 – CIRCOLI ASSOCIATI

L'Associazione può istituire negli Enti pubblici e privati della Regione Umbria sprovvisti di C.R.A.L. o analoghe aggregazioni ricreative e/o culturali, Circoli Associati, affidandone la responsabilità ad un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci del Circolo medesimo.

I Circoli Associati, in tutto e per tutto sono sedi decentrate dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un Delegato d'Ente tra i soci iscritti che curi gli interessi dell'Associazione nel territorio.

ART. 20 - ELEZIONI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea Sociale fissa la data delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, da effettuarsi al massimo, entro e non oltre un mese dalla scadenza del mandato.

ART. 21 – RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro statuto e/o regolamento del CRAL del Comune di Perugia.

Modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29 ottobre 2010 e successivamente approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 14 dicembre 2017